



TRIBUNALE

57/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Brescia, 11/7/2022
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Malosso

AL TRIBUNALE DI BRESCIA

**Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3
(Liquidazione dei Beni)**

Procedura: PCC 8/2022 Valgoglio Gambato Adriana
GIUDICE: Da nominare
OCC: OCC Commercialisti Brescia
GESTORE DELLA CRISI: Dott. Gianluigi Vielmi

La sig.ra Valgoglio Gambato Adriana, codice fiscale VLGDRN47L62B157K ,
nata a Brescia il 22.07.1947 residente a Brescia (BS) in via G. Carducci n. 2/C
elegge domicilio digitale presso: *occ@odcecbrescia.it*

premesse che

La sottoscritta di stato civile è vedova e svolge attività di dottore commercialista dal 1987, presso studio proprio; lo studio professionale era condotto in associazione con il coniuge rag. Lonati Aldo, coadiuvati da tre dipendenti.

A decorrere dall'anno 2008 hanno cominciato ad iniziare le difficoltà, legate alla crisi economica immobiliare 2008-2012, a seguito della quale alcuni clienti hanno interrotto o notevolmente ridotto i pagamenti.

Nel frattempo, dopo alcuni viaggi in Terra Santa effettuati congiuntamente al coniuge, abbiamo deciso di trovare dei fondi per realizzare alcuni progetti





umanitari che l'allora Patriarca Fouad Twal ci ha fornito. Con amici abbiamo costituito delle società in Slovacchia con il fine di ricercare dei fondi per i progetti del Patriarcato Latino.

Delle suddette società Slovacche la sottoscritta è socia in una al 100% (avendone ereditato il 51% dal coniuge) ed in un'altra al 33%. Entrambe hanno avuto una operatività limitata, con redditi costantemente prossimi allo zero.

Siamo entrati in contatto con diverse realtà associative ed aziende per la ricerca dei fondi. Al Patriarca non abbiamo chiesto alcuna somma di denaro per le spese che abbiamo sostenuto nella ricerca di questo denaro a fondo perduto, con l'accordo che sulle somme eventualmente ricevute ci sarebbe stata riconosciuta una percentuale a titolo di refusione.

Le società hanno dovuto affrontare parecchi esborsi (finanziati da noi soci), soprattutto in considerazione delle numerose questioni che continuamente prolungavano i tempi di conclusione delle operazioni. Ad oggi pare tuttavia che l'arrivo dei fondi potrebbe avvenire in un futuro molto prossimo e andrebbe ad accrescere l'attivo a disposizione del ceto creditorio.

Nel frattempo a seguito della morte di mia mamma che viveva con me e l'emorragia cerebrale di mio marito nel novembre 2012 che lo costrinse al ricovero in terapia intensiva con conseguente esborso di denaro per le terapie riabilitative e all'allontanamento dall'attività lavorativa per un lungo periodo, la situazione finanziaria andò peggiorando



A causa della diminuzione della clientela la scrivente ha dovuto sostenere a partire dagli anni 2010 una serie di costi via via crescenti rispetto all'entità dei ricavi conseguiti. La struttura organizzativa dell'ufficio era difficilmente riducibile ma vi era speranza di acquisire nuova clientela e ripristinare un volume d'affari adeguato.

In particolare oltre al calo del fatturato si sono dovuti fronteggiare alcuni insoluti da parte di clienti ed un danno causato da una dipendente che ha comportato un rimborso ad un cliente, rimasto a carico dello studio.

Al decesso del coniuge, con l'accettazione dell'eredità, che comprendeva la quota di proprietà della casa coniugale, la sottoscritta si è fatta carico dei di lui debiti con la cassa professionale.

Per fronteggiare questi costi si è fatto ricorso a prestiti, anche da parte di conoscenti. In conseguenza della diminuzione del fatturato i dipendenti dello studio professionale sono stati ridotti a 2, e successivamente lo studio è stato chiuso definitivamente nell'anno 2021.

Nel corso dell'anno 2022 la sottoscritta ha subito il pignoramento presso terzi (INPS) da parte dell'Agenzia delle Entrate, pertanto la pensione viene gravata dal pignoramento del quinto.

Tutto ciò premesso,

sussistono le condizioni previste dalla Legge 3/27.1.2012 come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto la sottoscritta si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli



impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento,

ritenuto che la sottoscritta

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;

b) nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

considerato che

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;

- la scrivente ha pertanto presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia al fine dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 14-ter della Legge 3/2012;

- ha concordato con il sopra citato Organismo, ai sensi dell' art. 14 comma 1 DM 24/09/2014, n° 202, il compenso in Euro 13.455,00 oltre imposte di legge, compenso calcolato nella misura minima abbattuto del 40% ai sensi dell' art. 16 D.M. 202/2014 , tenendo in considerazione come valore dell'attivo quello presumibile di realizzo dalla vendita del patrimonio



immobiliare (Euro 300.000,00) e come passivo quello presunto in base alle prime risultanze documentali al momento dell' accettazione del preventivo suscettibile di incremento (Euro 826.000,00)

- in data 08.02.2022 l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia ha nominato Gestore il dott. Gianluigi Vielmi (C.F. VLMGLG65T12B1570), dottore commercialista in Botticino;

- la scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;

- il dott. Gianluigi Vielmi ha quindi:

° prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

° provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:

1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;

2) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

3) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della presente domanda, nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:





- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Gianluigi Vielmi già nominato, con provvedimento del 08.02.2022, Gestore della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati sul sito del Tribunale di Brescia;
- ordini la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili e mobili registrati, compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori la sottoscritta Valgoglio Adriana

- si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente Euro 200,00, da pagarsi entro la fine di ogni semestre; somma in linea con quanto residua dalle reddito netto prospettico che si



prevede di percepire, di € 2.140,00 mensilizzati, dedotte le spese necessarie al proprio mantenimento, pari ad € 1.940,00 mensilizzate.

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:


- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (allegato A);
- 2) inventario di tutti i beni mobili e immobili (allegato B);
- 3) elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni (allegato C);
- 4) dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche relative ai periodi d'imposta anni dal 2016 al 2021 (allegato D);
- 5) dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia e residenza (allegato E);
- 6) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore, quantificate in Euro 1.940,00 (allegato F);
- 7) dichiarazione di prospettiva reddituale: si prospettano Euro 2.140,00 netti mensilizzati (allegato G);
- 8) compenso concordato con l'OCC Commercialisti Brescia (allegato HI).
- 9) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, nominato nella persona del dott. Gianluigi Vielmi (allegato J)

Con osservanza,





Brescia, 27.06.2012


Valgoglio Gambato Adriana

Per certificazione dell'apposizione della firma della sig.ra Valgoglio Gambato Adriana che ha sottoscritto il presente ricorso e identificata con C. I. n. CA71612GV rilasciata il 08.08.2020 dal Comune di Brescia con scadenza il 22.07.2031



Il Referente
(Dott. Ferruccio Barbi)

